

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DI RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA S.C.

Piano delle modifiche - testo previgente a confronto con il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 marzo 2024

Focus su Articoli del Regolamento Assembleare e Procedimento Elettorale oggetto di modifica

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL 02/05/2022
(TESTO VIGENTE)**

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

Art. 1

Ambito di applicazione

1.1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali di RivieraBanca, fermo quanto previsto dallo statuto sociale della Banca (di seguito anche "Statuto").

1.2. Il procedimento di elezione delle cariche sociali disciplinato nel Capo VII non trova applicazione in caso di nomine previste dall'art. 22-bis dello Statuto.

1.3. Per i candidati esponenti individuati nell'ambito di un progetto di fusione, fermi il possesso dei requisiti statutari e di legge ed i poteri spettanti alla Capogruppo, il Capo VII trova applicazione limitatamente alla valutazione preventiva degli stessi e alle competenze della Commissione elettorale. Si applicano gli artt. 22 e 23 in quanto compatibili.

1.4. Per i casi di cooptazione di Amministratori, il procedimento disciplinato dal Capo VII trova applicazione limitatamente alla fase assembleare e non per le attività di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 1

Ambito di applicazione

Comma invariato.

Comma invariato.

1.3. Per i candidati esponenti individuati nell'ambito di un progetto di fusione **o di scissione**, fermi il possesso dei requisiti statutari e di legge ed i poteri spettanti alla Capogruppo, il Capo VII trova applicazione limitatamente alla valutazione preventiva degli stessi e alle competenze della Commissione elettorale. Si applicano gli artt. 22 e 23 in quanto compatibili.

Comma invariato.

Art. 2

Contenuto dell'avviso di convocazione

2.1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone

Art. 2

Contenuto dell'avviso di convocazione

2.1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL 02/05/2022
(TESTO VIGENTE)**

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

la modifica. Inoltre, l'avviso deve indicare i soggetti eventualmente autorizzati ad autenticare le deleghe oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché i giorni e gli orari in cui potranno essere ricevuti i soci per l'autenticazione delle deleghe.

2.2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

2.3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

2.4. Nell'avviso di convocazione si deve far menzione del deposito, presso le succursali e, ove presenti, le sedi distaccate della Banca, di una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio.

Art. 19

Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature

19.1. Prima della candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21 e, in particolare, entro il sessantesimo giorno anteriore a quello previsto per la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti di cui al

la modifica. Inoltre, l'avviso deve indicare i soggetti eventualmente autorizzati ad autenticare le deleghe oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché i giorni e gli orari in cui potranno essere ricevuti i soci per l'autenticazione delle deleghe.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea precedente al rinnovo delle cariche deve prevedere uno specifico punto di delibera in ordine alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.

Comma invariato.

Comma invariato.

Comma invariato.

Art. 19

Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature

Comma invariato.

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL 02/05/2022
(TESTO VIGENTE)**

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

successivo comma 3 depositano personalmente presso la sede sociale, segreteria di presidenza, i rispettivi elenchi di candidati rappresentativi della lista che intendono proporre all'Assemblea, ovvero anticipano, nei medesimi termini, la documentazione richiesta mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Il presente comma si applica altresì alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.

19.2. Ciascun elenco, compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca, contiene un numero di nominativi almeno pari al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, e non superiore a tale numero aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso. L'elenco deve individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21; gli ulteriori ed eventuali nominativi sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi e nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere applicabile.

19.3. Il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati o singola candidatura è sottoscritto dal socio rappresentante dell'elenco o della singola candidatura medesima, individuato tra i soci sostenitori o individuato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 e deve riportare in allegato:

1. la dichiarazione della conformità alla composizione quali-quantitativa stabilita dall'organo aziendale pertinente ovvero le motivazioni delle eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dall'organo; tale dichiarazione non è

19.2. Ciascun elenco, compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca, contiene un numero di nominativi almeno pari al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto **e, per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione**, della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, e non superiore a tale numero aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso. L'elenco deve individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21; gli ulteriori ed eventuali nominativi sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi e nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere applicabile.

Comma invariato.

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL 02/05/2022
(TESTO VIGENTE)**

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

richiesta in caso di presentazione di candidatura singola in occasione del rinnovo o della sostituzione di almeno due membri dell'organo aziendale pertinente;

2. per ogni candidato, la seguente documentazione:
 - a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 - b) curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico, redatto secondo lo standard messo a disposizione dalla Banca;
 - c) dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:
 - i) la carica alla quale concorre;
 - ii) l'indicazione del socio rappresentante di cui al presente comma;
 - iii) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal Decreto e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
 - iv) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
 - v) l'impegno, in caso di candidato amministratore, ad adempiere nel corso del proprio mandato l'obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo, con indicazione, in caso di amministratore uscente, dei crediti formativi conseguiti o in corso di conseguimento.
3. l'elenco delle firme dei soci sostenitori che riporta, su ogni foglio di compilazione e in formato dattiloscritto, l'elenco di candidati o la singola candidatura oggetto di sottoscrizione. Tali firme non sono richieste per gli

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL 02/05/2022
(TESTO VIGENTE)**

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

elenchi di candidati o le singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Valutazione preventiva dei candidati

20.1. Gli elenchi dei candidati, o le singole candidature, pervenuti nei termini previsti dal precedente articolo, unitamente alla relativa documentazione, vengono trasmessi alla Commissione elettorale della Banca.

20.2. La Commissione elettorale della Banca, qualora non sia attivo un procedimento elettorale semplificato, verifica esclusivamente la regolarità delle candidature. La Banca trasmette, pertanto, alla Capogruppo gli esiti degli accertamenti svolti dalla Commissione elettorale e la documentazione relativa alle candidature ritenute valide. Al riguardo, il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine, compie una valutazione sui nominativi inclusi negli elenchi, o sulle singole candidature, volta a verificare:

- a) il possesso dei requisiti per candidarsi richiamati nell'art. 17 sulla base della documentazione prodotta dal candidato;
- b) il conseguimento, da parte dei candidati amministratori uscenti, del numero minimo di crediti formativi previsto nelle politiche interne del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sulla formazione degli esponenti aziendali tempo per tempo vigente;
- c) ove prevista, la corrispondenza sostanziale della composizione qualitativa dell'elenco dei candidati, in particolare della lista provvisoria in

Art. 20

Valutazione preventiva dei candidati

Comma invariato.

20.2. La Commissione elettorale della Banca, qualora non sia attivo un procedimento elettorale semplificato, verifica esclusivamente la regolarità delle candidature. La Banca trasmette, pertanto, alla Capogruppo gli esiti degli accertamenti svolti dalla Commissione elettorale e la documentazione relativa alle candidature ritenute valide. Al riguardo, il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine, compie una valutazione sui nominativi inclusi negli elenchi, o sulle singole candidature, volta a verificare:

- a) il possesso dei requisiti per candidarsi richiamati nell'art. 17 sulla base della documentazione prodotta dal candidato;
- b) il conseguimento, da parte dei candidati **esponenti** uscenti, del numero minimo di crediti formativi previsto nelle politiche interne del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sulla formazione degli esponenti aziendali tempo per tempo vigente;
- c) ove prevista, la corrispondenza sostanziale della composizione qualitativa dell'elenco dei candidati, in particolare della lista provvisoria in

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL 02/05/2022
(TESTO VIGENTE)**

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

esso individuata, o della singola candidatura proposta alla composizione ottimale individuata dall'organo aziendale pertinente e resa nota nell'avviso di cui all'art. 16, comma 2, ovvero la presenza di motivazioni che giustificano le eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dall'organo;

- d) l'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.

20.3. Secondo il procedimento elettorale semplificato, la valutazione di cui al comma precedente – ad esclusione dell'elemento di verifica di cui alla lettera d) - è posta in essere dalla Commissione elettorale della Banca, che si avvale anche dei risultati dell'attività di autovalutazione degli organi aziendali nonché di eventuali ulteriori indicazioni in merito da parte della Capogruppo. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 28-bis, comma 1, dello Statuto.

20.4. Al termine di entrambi i procedimenti elettorali, l'esito della valutazione, che consiste in un parere preventivo, è depositato presso la Banca e reso noto al socio rappresentante dell'elenco, o della singola candidatura, entro il termine di 30 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

esso individuata, o della singola candidatura proposta alla composizione ottimale individuata dall'organo aziendale pertinente e resa nota nell'avviso di cui all'art. 16, comma 2, ovvero la presenza di motivazioni che giustificano le eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dall'organo;

- d) l'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.

Comma invariato.

Comma invariato.

Art. 21

Presentazione delle candidature definitive

Art. 21

Presentazione delle candidature definitive

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL 02/05/2022
(TESTO VIGENTE)**

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

21.1. Le candidature definitive sono presentate mediante liste di candidati ciascuna delle quali deve contenere un numero di nominativi corrispondente a quello determinato ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, o nominativi di singoli candidati presentati al di fuori degli elenchi.

21.2. I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati negli elenchi sottoposti alla valutazione preventiva come liste provvisorie. Gli ulteriori nominativi inclusi nell'elenco possono essere candidati ufficialmente solo in caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più dei candidati facenti parte della lista provvisoria.

21.3. Ogni lista deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente le liste presso la sede sociale, segreteria di presidenza, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con

21.1. Le candidature definitive sono presentate mediante **nominativi di singoli candidati presentati al di fuori degli elenchi** o liste di candidati ciascuna delle quali deve contenere un numero di nominativi corrispondente a quello determinato ai sensi dello Statuto **e, per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione, della relativa delibera assembleare assunta l'anno solare precedente alla nomina.**~~o nominativi di singoli candidati presentati al di fuori degli elenchi.~~

21.2. I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati negli elenchi sottoposti alla valutazione preventiva come liste provvisorie. Gli ulteriori nominativi inclusi nell'elenco possono essere candidati ufficialmente solo in caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più dei candidati facenti parte della lista provvisoria. **In casi eccezionali, adeguatamente giustificati, qualora le liste definitive così composte non contenessero un numero di candidati corrispondente a quanto previsto dall'art. 21.1, possono essere inseriti nelle liste definitive, previa autorizzazione della Capogruppo, uno o più candidati non presenti nelle liste provvisorie. Per tali candidati occorre effettuare la valutazione preventiva di cui all'art. 20, il cui esito integra e modifica il parere preventivo che deve essere depositato presso la Banca e reso noto al socio rappresentante entro il termine di 15 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.**

Comma invariato.

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL 02/05/2022
(TESTO VIGENTE)**

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica.

21.4. Ogni singola candidatura presentata al di fuori delle liste deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente ogni singola candidatura presso la sede sociale, segreteria di presidenza, ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica.

Comma invariato.

Art. 23

Modalità di votazione

23.1. Alla seduta dell'Assemblea convocata per la nomina degli organi aziendali può presenziare, ai sensi dell'art. 6, un rappresentante della Capogruppo.

23.2. Prima di procedere con la votazione, il presidente, con l'eventuale intervento del rappresentante della Capogruppo qualora non siano previste misure semplificate al procedimento ai sensi del secondo comma dell'articolo 16, comunica ai soci gli esiti della valutazione preventiva dei candidati presentati singolarmente e di ciascuna lista ai sensi dell'art. 20. La valutazione finale presentata in Assemblea può differire dal parere di cui

Art. 23

Modalità di votazione

Comma invariato.

23.2. Prima di procedere con la votazione, il presidente, con l'eventuale intervento del rappresentante della Capogruppo qualora non siano previste misure semplificate al procedimento ai sensi del secondo comma dell'articolo 16, comunica ai soci gli esiti della valutazione preventiva dei candidati presentati singolarmente e di ciascuna lista ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 21. La valutazione finale presentata in Assemblea può differire dal parere di cui al comma quarto dell'art. 20 sulla base delle modifiche intervenute per rinuncia e/o impedimento dei candidati di cui alla lista provvisoria.

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL 02/05/2022
(TESTO VIGENTE)**

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

al comma quarto dell'art. 20 sulla base delle modifiche intervenute per rinuncia e/o impedimento dei candidati di cui alla lista provvisoria.

23.3. La valutazione negativa relativamente ai punti b), c) e d) del secondo comma dell'articolo 20 non preclude il diritto di candidare la lista o l'elezione della stessa, o la singola candidatura e l'eventuale elezione, ma costituisce un avviso, da portare all'attenzione dei soci, circa l'eventualità di esercizio dei poteri attribuiti alla Capogruppo ai sensi dell'articolo 28-bis dello Statuto.

23.4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia, l'Assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione le singole liste di candidati, o le singole candidature, iniziando dalla lista o dalla candidatura singola proposta dal Consiglio di Amministrazione. Ogni socio può votare a favore di un numero di soggetti non superiore al numero di componenti dell'organo o delle cariche da eleggere.

23.5. In caso di votazione a scrutinio segreto, il socio riceve un numero di schede elettorali equivalente al numero di voti a lui attribuiti ai sensi del terzo comma dell'art. 7. Non è consentito l'utilizzo parziale delle schede elettorali, pertanto il socio deve introdurre nell'urna tutte le schede di voto a lui attribuite.

23.6. Il voto è espresso apponendo una croce sul quadratino relativo alla lista di candidati prescelta o apponendo una croce sul quadratino relativo a singoli candidati anche al di fuori delle liste, riportati nella scheda. Nel caso in cui il voto sia espresso apponendo la croce sul quadratino relativo alla lista di candidati, esso avrà

Comma invariato.

Comma invariato.

Comma invariato.

Comma invariato.

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL 02/05/2022
(TESTO VIGENTE)**

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

automaticamente il valore di preferenza per tutti i candidati presenti nella lista selezionata.

23.7. Le schede riportanti un numero complessivo di preferenze superiore al numero di esponenti da nominare, per ciascun organo o carica, sono nulle; tale previsione deve essere riportata all'interno delle schede elettorali. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

23.8. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

Comma invariato.

Comma invariato.

Art.25

Proclamazione

25.1. Il presidente proclama il risultato della votazione.

25.2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nel rispetto dell'art. 28, comma 4, dello Statuto, secondo le modalità di espressione del voto previste nel precedente articolo 23; fermo quanto previsto dalla normativa applicabile, in caso di parità di voto, risulta eletto il più anziano di età.

Art. 25

Proclamazione

Comma invariato.

25.2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di **voti favorevoli** nel rispetto dell'art. 28, comma 4, dello Statuto, secondo le modalità di espressione del voto previste nel precedente articolo 23; fermo quanto previsto dalla normativa applicabile, in caso di parità di voto, risulta eletto il più anziano di età.